

Codice A1604A

D.D. 11 marzo 2019, n. 80

Regolamento regionale 15/R/2006 – Definizione delle aree di salvaguardia di nove sorgenti potabili ubicate nel Comune di Viù'(TO).

L'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 "*Torinese*", d'intesa con la Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. (di seguito S.M.A.T. S.p.A.), ente gestore del Servizio Idrico Integrato per il Comune di Viù (TO), con nota in data 24 gennaio 2019, ha trasmesso la Determinazione del Direttore Generale n. 24/2019 del 24 gennaio 2019 con la documentazione a supporto della proposta di definizione delle aree di salvaguardia delle seguenti nove captazioni:

- sorgente "*Balmassa*" (località *Balme dei Tornetti*) – particella catastale n. 171 del foglio di mappa n. 36 – collocata ad una quota di 994 metri s.l.m., con una portata massima di 8,0 l/s cui corrisponde un volume medio annuo di 252.288 metri cubi, con prelievo continuo annuo;
- sorgenti "*Colle del Lys 1*" e "*Colle del Lys 2*" (località *Monte Rognoso*) – particella catastale n. 15 del foglio di mappa n. 14 z.c. B – collocate ad una quota di 1.459 e di 1.458 metri s.l.m., dati di portata non disponibili;
- sorgenti "*La Lass 1*" e "*La Lass 2*" (località *La Lass*) – particella catastale n. 463 del foglio di mappa n. 12 – collocate ad una quota di 970 metri s.l.m., dati di portata non disponibili;
- sorgenti "*Ricchiaglio 1*", "*Ricchiaglio 2*" e "*Ricchiaglio 3*" (località *Case Giuglitera*) – particella catastale n. 4 del foglio di mappa n. 28 z.c. B – collocate ad una quota di 1.372, di 1.338 e di 1.306 metri s.l.m., dati di portata non disponibili;
- sorgente "*Trichera*" (località *Fontanella*) – particella catastale n. 1 del foglio di mappa n. 5 – collocata ad una quota di 950 metri s.l.m., con una portata massima di 0,5 l/s cui corrisponde un volume medio annuo di 15.768 metri cubi, con prelievo continuo annuo.

Precedentemente, l'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 "*Torinese*", nel merito dell'istruttoria preliminare condotta dai propri uffici, aveva richiesto al Proponente (S.M.A.T. S.p.A.) di fornire alcune integrazioni alla documentazione inizialmente trasmessa; la S.M.A.T. S.p.A., con note in data 7 agosto 2015 e 8 gennaio 2019, ha integrato la documentazione facendo pervenire quanto richiesto.

Le nove captazioni in esame ricadono in un settore a morfologia montuosa del territorio comunale di Viù (TO), in fascia altimetrica compresa tra i 950 metri s.l.m. (sorgente *Trichera*) e i 1.459 metri s.l.m. (sorgente *Colle del Lys 1*) e sono alloggiate all'interno di locali tecnici o protette da lastre in pietra cementate.

Non essendo disponibili dati di portata monitorati su un periodo significativo tali da permettere l'individuazione della curva di svuotamento per le nove le sorgenti analizzate, la normativa prevederebbe di procedere al dimensionamento delle aree di salvaguardia come nei casi previsti per la vulnerabilità intrinseca di grado elevato (Classe A). Tenendo però conto della variabilità idrogeologica degli acquiferi in cui si impostano le sorgenti, è stato ritenuto che l'assegnazione in un grado di vulnerabilità elevato a tutte le scaturigini fosse eccessivamente cautelativo e pertanto la stessa è stata stimata secondo il metodo GNDICI-CNR in funzione delle caratteristiche geologiche del substrato. In particolare, per la posizione e le caratteristiche delle sorgenti, è stato assunto un grado di vulnerabilità medio per quelle ubicate su detrito di falda e basso per quelle su roccia frantumata (prasiniti e anfiboliti semplici):

- sorgenti *Colle del Lys 1-2*, *La Lass 1-2* e *Trichera* – vulnerabilità intrinseca bassa (Classe D);
- sorgenti *Balmassa* e *Ricchiaglio 1-2-3* – vulnerabilità intrinseca media (Classe C).

Le proposte di definizione presentate sono state pertanto determinate sulla base delle risultanze di uno studio idrogeologico che ha valutato una vulnerabilità intrinseca specifica da bassa a media di ciascuna captazione ed effettuando una valutazione della conformazione del territorio in cui sono

situate le stesse al fine di stimare l'estensione del bacino imbrifero alimentante: tale valutazione è stata eseguita considerando la presenza di spartiacque geomorfologici e idrologici. Le aree di salvaguardia che ne sono risultate hanno le seguenti caratteristiche dimensionali:

Sorgenti *La Lass 1*, *La Lass 2* e *Trichera*

- zona di tutela assoluta sorgenti *La Lass 1-2*, unica per entrambe le captazioni data la vicinanza reciproca delle stesse, di forma rettangolare e dimensioni pari a 38 metri per 28 metri; tale zona ha una superficie complessiva di circa 1.080 metri quadrati;
- zona di tutela assoluta sorgente *Trichera*, di forma rettangolare e dimensioni pari a 30 metri per 23 metri; tale zona ha una superficie complessiva di circa 691 metri quadrati;
- zona di rispetto ristretta sorgenti *La Lass 1-2*, unica per entrambe le captazioni, di forma trapezoidale, un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo, un'apertura laterale di 45° rispetto ai margini laterali della zona di tutela assoluta ed un'estensione a monte pari a 209 metri a partire dall'opera di presa della sorgente *La Lass 1* e pari a 216 metri a partire dall'opera di presa della sorgente *La Lass 2*; tale zona ha una superficie complessiva di circa 37.954 metri quadrati (comprensiva della zona di tutela assoluta);
- zona di rispetto ristretta sorgente *Trichera*, di forma trapezoidale, un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo ed un'estensione a monte pari a 211 metri a partire dal limite inferiore della zona di tutela assoluta; tale zona ha una superficie complessiva di circa 33.697 metri quadrati (comprensiva della zona di tutela assoluta);
- zona di rispetto allargata sorgenti *La Lass 1-2*, unica per entrambe le captazioni, di forma poligonale, un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo ed un'estensione a monte dimensionata in relazione al particolare assetto idrogeologico in modo da coincidere con il bacino di alimentazione racchiuso dalle sorgenti, pari a circa 760 metri a partire dal limite inferiore della zona di tutela assoluta; tale zona ha una superficie complessiva di circa 179.677 metri quadrati (comprensiva della zona di tutela assoluta e della zona di rispetto ristretta);
- zona di rispetto allargata sorgente *Trichera*, di forma poligonale, un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo ed un'estensione a monte dimensionata in relazione al particolare assetto idrogeologico in modo da coincidere con il bacino di alimentazione racchiuso dalla sorgente, pari a circa 934 metri a partire dal limite inferiore della zona di tutela assoluta; tale zona ha una superficie complessiva di circa 163.299 metri quadrati (comprensiva della zona di tutela assoluta e della zona di rispetto ristretta).

Nell'area di salvaguardia delle sorgenti *La Lass 1-2* sono state individuate fosse biologiche e/o imhoff, pozzi neri a tenuta e dispersori (pozzi perdenti) o eventuali dispositivi di sub-irrigazione a servizio di insediamenti abitativi e alcuni tratti di viabilità comunale; nell'area di salvaguardia della sorgente *Trichera* non sono stati invece individuati centri di pericolo significativi.

Sorgenti *Colle del Lys 1* e *Colle del Lys 2*

- zona di tutela assoluta, unica per entrambe le sorgenti data la vicinanza reciproca delle stesse, di forma rettangolare e dimensioni pari a 20 metri per 20 metri; tale zona ha una superficie complessiva di circa 400 metri quadrati;
- zona di rispetto ristretta, unica per entrambe le sorgenti, di forma trapezoidale, un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo ed un'estensione a monte pari a 215 metri a partire dal limite inferiore della zona di tutela assoluta; tale zona ha una superficie complessiva di circa 23.826 metri quadrati (comprensiva della zona di tutela assoluta);
- zona di rispetto allargata, unica per entrambe le sorgenti, di forma poligonale, un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo ed un'estensione a monte dimensionata in relazione al particolare assetto idrogeologico in modo da coincidere con il bacino di alimentazione racchiuso dalle captazioni, pari a circa 567 metri a partire dal limite superiore della zona di rispetto ristretta; tale zona ha una superficie complessiva di circa 80.021 metri quadrati (comprensiva della zona di tutela assoluta e della zona di rispetto ristretta).

Nell'area di salvaguardia così come ridefinita non sono stati individuati centri di pericolo significativi all'interno del bacino di alimentazione.

Sorgenti Ricchiaglio 1, Ricchiaglio 2 e Ricchiaglio 3

- zona di tutela assoluta, di forma rettangolare e dimensioni pari a 30 metri per 25 metri per ciascuna captazione; tali zone hanno una superficie complessiva di 2.250 metri quadrati;
- zona di rispetto ristretta, coincidente con la zona di rispetto allargata, unica per tutte e tre le sorgenti, di forma trapezoidale, un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo ed un'estensione a monte dimensionata per ricomprendere l'intero sviluppo del detrito di falda che alimenta le captazioni; tale zona ha una superficie complessiva di circa 516.902 metri quadrati (comprensiva delle zone di tutela assoluta).

Nell'area di salvaguardia così come ridefinita non sono stati individuati centri di pericolo significativi all'interno del bacino di alimentazione.

Sorgente Balmassa

- zona di tutela assoluta, di forma rettangolare e dimensioni pari a 30 metri per 25 metri; tale zona ha una superficie complessiva di 750 metri quadrati;
- zona di rispetto ristretta, di forma trapezoidale, un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo ed un'estensione a monte pari a 406 metri a partire dal limite inferiore della zona di tutela assoluta; tale zona ha una superficie complessiva di circa 56378 metri quadrati (comprensiva della zona di tutela assoluta);
- zona di rispetto allargata, di forma poligonale, un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo ed un'estensione a monte dimensionata in relazione al particolare assetto idrogeologico in modo da coincidere con il bacino di alimentazione racchiuso dalla captazione, pari a circa 344 metri a partire dal limite superiore della zona di rispetto ristretta; tale zona ha una superficie complessiva di circa 107.285 metri quadrati (comprensiva della zona di tutela assoluta e della zona di rispetto ristretta).

Nell'area di salvaguardia così come ridefinita sono state individuate fosse biologiche e/o imhoff, pozzi neri a tenuta e dispersori (pozzi perdenti) o eventuali dispositivi di sub-irrigazione a servizio di insediamenti abitativi e alcuni tratti di viabilità comunale.

Le suddette zone sono rappresentate con le relative dimensioni e con l'elenco delle particelle catastali interessate nei seguenti elaborati:

- *“Tavola 1 – Aree di salvaguardia delle sorgenti site nel comune di Viù (TO) – Definizione delle aree di salvaguardia delle sorgenti su base catastale – Scala 1:5.000”;*
- *“Tavola 2 – Aree di salvaguardia delle sorgenti site nel comune di Viù (TO) – Definizione delle aree di salvaguardia delle sorgenti su base catastale – Scala 1:5.000”;*
- *“Tavola 3 – Aree di salvaguardia delle sorgenti site nel comune di Viù (TO) – Definizione delle aree di salvaguardia delle sorgenti su base catastale – Scala 1:5.000”;*
- *“Tavola 4 – Aree di salvaguardia delle sorgenti site nel comune di Viù (TO) – Definizione delle aree di salvaguardia delle sorgenti su base catastale – Scala 1:5.000”;*
- *“Appendice 2 – Particelle catastali comprese nelle aree di salvaguardia;*
agli atti con la documentazione trasmessa.

Le aree di salvaguardia proposte ricadono totalmente nel territorio del Comune di Viù (TO) che, visionata la documentazione trasmessagli dall'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 con nota del 9 novembre 2015, non ha fatto pervenire alcuna osservazione in merito alle proposte di definizione presentate.

L'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale – Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest, valutata la documentazione tecnica e gli elaborati allegati all'istanza, con nota in data 12 gennaio 2016, ha considerato adeguate e conformi ai criteri generali di cui al regolamento regionale 15/R/2006 e ss.mm.ii., le proposte di definizione presentate, condividendo l'individuazione e la valutazione dei centri di rischio effettuata dal Proponente che, dal momento che il contesto in quota determina una situazione di spiccata naturalità ambientale, non ha identificato particolari e significativi centri di pericolo nelle aree di salvaguardia ridefinite.

Nella medesima nota, la stessa ARPA, pur non evidenziando particolari criticità, ha tuttavia segnalato alcune osservazioni, rilevando quanto segue:

- non sono state individuate attività agricole che utilizzino prodotti fitosanitari all'interno delle aree di salvaguardia così come ridefinite e pertanto non si ritiene necessaria la redazione del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari;
- in relazione alla presenza di insediamenti residenziali utilizzati tutto l'anno o periodicamente ricadenti nelle aree di salvaguardia di alcune sorgenti è necessaria la verifica degli impianti di trattamento delle acque reflue – fosse biologiche e/o imhoff, pozzi neri a tenuta e dispersori (pozzi perdenti) o eventuali dispositivi di sub-irrigazione a servizio degli stessi insediamenti al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza; per quanto riguarda gli scarichi esistenti, non potendo rilocalizzarli, si dovrà verificare che siano realizzati e gestiti in condizioni di sicurezza nei confronti delle acque sotterranee;
- è necessaria la verifica degli eventuali serbatoi per lo stoccaggio di idrocarburi utilizzati nei sistemi di riscaldamento dei fabbricati presenti negli areali perimetrati, accertandone lo stato di conservazione e tenuta e promuovendone la riconversione a sistemi alternativi; nel caso di rilascio da parte dell'amministrazione comunale di nuovi permessi di costruzione o ristrutturazione di immobili sarà necessario prevedere la limitazione dell'utilizzo di sistemi di riscaldamento che implicino il deposito sotterraneo di sostanze pericolose;
- in relazione alla presenza di infrastrutture viarie, è necessario prevedere la manutenzione periodica e costante dei sistemi di deflusso delle acque al fine di impedire l'infiltrazione nel sottosuolo delle acque meteoriche o dovute a sversamenti accidentali;
- si provveda alla sistemazione e manutenzione delle zone di tutela assoluta delle sorgenti, che dovranno essere completamente dedicate alla gestione della risorsa, adeguatamente protette e, se possibile, recintate al fine di garantire l'integrità delle relative opere; l'accesso in tali zone dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore ed alle autorità di controllo.

L'Azienda Sanitaria Locale TO4 di Ciriè, Chivasso e Ivrea – Dipartimento di Prevenzione – S.C. Igiene degli Alimenti e della Nutrizione – sede di Ciriè, esaminata la documentazione allegata all'istanza ed effettuati gli opportuni accertamenti, con nota in data 8 febbraio 2016, ha comunicato che non risultano richieste da parte dell'Ente Gestore del certificato di potabilità per le sorgenti in esame e pertanto non sono stati eseguiti prelievi al fine del rilascio del suddetto certificato. La stessa Azienda, tuttavia, nell'ambito della programmazione annuale relativa al 2015 ha provveduto ad effettuare dei controlli presso un punto d'utenza nel quale viene convogliata l'acqua derivante dalla sorgente *Balmassa* (capoluogo di Viù), le cui analisi sono risultate conformi sia relativamente ai parametri chimici che a quelli microbiologici ricercati. Nella medesima nota ha infine sottolineato che, nell'ambito della programmazione annuale dei controlli sulle acque destinate al consumo umano, provvederà ad effettuare sulla base di quanto previsto dal d.lgs. 2 febbraio 2001, n. 31 e ss.mm.ii., i campionamenti al fine del monitoraggio delle restanti otto sorgenti in esame.

La S.M.A.T. S.p.A., con nota in data 27 dicembre 2018, ha richiesto all'Azienda Sanitaria Locale TO4 di Ciriè, Chivasso e Ivrea – Dipartimento di Prevenzione – S.C. Igiene degli Alimenti e della Nutrizione – l'attivazione delle procedure finalizzate all'emissione del giudizio di potabilità relativo alle sorgenti *Colle del Lys 1-2* – le cui acque vengono raccolte nel serbatoio Colle del Lys che alimenta la frazione omonima – *La Lass 1-2* – le cui acque vengono raccolte nella camera di unione che alimenta la frazione omonima – *Richiaglio 1-2-3* – le cui acque vengono raccolte nel serbatoio Richiaglio che alimenta la frazione omonima – e *Trichera* – le cui acque vengono raccolte nel serbatoio Richiaglio che alimenta la frazione omonima – captazioni gestite nel Comune di Viù (TO).

All'interno delle aree di salvaguardia individuate non sono presenti attività agricole – essendo le aree in quota sono costituite prevalentemente da boschi – il che determina una situazione di spiccata

naturalità ambientale — e pertanto non è stato ritenuto necessario fornire né richiedere il Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari previsto nell'Allegato B del regolamento regionale 15/R/2006. Ne consegue che coloro che detengono i titoli d'uso delle particelle interessate saranno tenuti al rispetto dei vincoli previsti all'articolo 6, commi 1 e 2 del regolamento regionale 15/R/2006. Nel caso in cui venga modificata la gestione delle suddette aree, determinando un incremento delle attuali condizioni di rischio della risorsa connesso ad una eventuale futura utilizzazione agronomica delle stesse, coloro che ne detengono i titoli d'uso saranno tenuti alla predisposizione del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari da trasmettere, sotto forma di comunicazione, alla Città Metropolitana di Torino.

Resta comunque fermo il divieto di intervenire con mezzi di tipo chimico per scopi non agricoli finalizzati al contenimento della vegetazione e l'intervento con mezzi chimici nelle aree assimilate a "bosco" dall'articolo 2, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 "*Orientamento e modernizzazione del sistema forestale a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57*".

Ai sensi della vigente normativa in materia, è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo con la pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 6, in data 7 febbraio 2019.

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla legge.

Considerato che dall'esame della documentazione trasmessa è stato possibile accertare che le proposte di definizione sono conformi ai criteri generali di cui al regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante "*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*" e ss.mm.ii.;

Atteso che le aree di salvaguardia proposte sono state dimensionate attraverso l'utilizzo di criteri tecnici rispondenti alla necessità di tutela delle acque destinate al consumo umano.

Accertato che le nove sorgenti potabili denominate *Balmassa, Colle del Lys 1-2, La Lass 1-2, Ricchiaglio 1-2-3 e Trichera*, ubicate nel Comune di Viù (TO) e gestite dalla S.M.A.T. S.p.A., sono state inserite nel Programma di adeguamento delle captazioni esistenti ai sensi della lettera b), comma 1 dell'articolo 9 del regolamento 15/R del 2006, approvato con deliberazione n. 408 dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 "*Torinese*", in data 2 dicembre 2010.

Ritenuto che le proposte di definizione delle aree di salvaguardia possono essere accolte a condizione che siano garantiti comunque gli adempimenti di legge vigenti sui requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano e sull'aspetto igienico delle captazioni, nonché posti in essere tutti i controlli e gli interventi segnalati nei pareri dell'ARPA e dell'ASL competenti, e in particolare che:

- si provveda alla sistemazione e manutenzione delle zone di tutela assoluta delle sorgenti, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R del 2006, che dovranno essere completamente dedicate alla gestione della risorsa, adeguatamente protette e, se possibile, recintate al fine di garantire l'integrità delle relative opere;
- si effettuino interventi di pulizia periodica delle opere di presa e di manutenzione degli edifici di presa;
- si provveda alla verifica delle condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento della viabilità comunale ricadente all'interno delle aree di salvaguardia delle captazioni *Balmassa, La Lass 1-2 e Trichera* procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno delle medesime aree; nel caso di modifiche dei tracciati o ampliamento delle superfici coinvolte

sarà necessario, come previsto dall'articolo 6 del regolamento regionale 15/R/2006, adottare le medesime soluzioni tecniche previste per le nuove infrastrutture; resta comunque valido il divieto di interferire con le zone di rispetto ristrette;

- si provveda a mantenere puliti i versanti al fine di conservare la naturalità dei pendii racchiusi dalle captazioni ed i sentieri e le piste forestali che attraversano le aree di salvaguardia;
- si provveda ad adottare le opportune misure per la messa in sicurezza degli eventuali centri di pericolo che ricadono all'interno delle aree di salvaguardia individuate – laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento;
- prima che le acque prelevate vengano immesse nella rete acquedottistica siano eseguiti dall'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio tutti i campionamenti ai fini dell'espressione del giudizio d'idoneità al consumo umano, come previsto dalle vigenti norme in materia.

Vista la nota dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale – Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest, in data 12 gennaio 2016 – prot. n. 1416;

vista la nota dell'Azienda Sanitaria Locale TO4 di Ciriè, Chivasso e Ivrea – Dipartimento di Prevenzione – S. C. Igiene degli Alimenti e della Nutrizione – sede di Ciriè, in data 8 febbraio 2016 – prot. n. 00 11464;

vista la nota della S.M.A.T. S.p.A., in data 27 dicembre 2018 – prot. n. 89883, contenete la richiesta concernente l'attivazione delle procedure finalizzate all'emissione del giudizio di potabilità relativo alle sorgenti gestite nel Comune di Viù (TO);

vista la Determinazione del Direttore Generale dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 “*Torinese*” n. 24/2019, in data 24 gennaio 2019, di approvazione e presa d'atto delle proposte di definizione presentate;

vista la nota dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 “*Torinese*”, in data 24 gennaio 2019 – prot. n. 0000295, di trasmissione degli atti delle proposte di definizione presentate;

vista la legge regionale 26 marzo 1990, n. 13, “*Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili*” e ss.mm.ii.;

vista la legge regionale 30 aprile 1996, n. 22, “*Ricerca uso e tutela delle acque sotterranee*” e ss.mm.ii.;

vista la legge regionale 20 gennaio 1997, n. 13 (vigente dal 28/05/2012) “*Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali per l'organizzazione del servizio idrico integrato e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra gli Enti locali ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e successive modifiche ed integrazioni. Indirizzo e coordinamento dei soggetti istituzionali in materia di risorse idriche*” e ss.mm.ii.;

visto il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, “*Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano*” e ss.mm.ii.;

visto il regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R, recante “*Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*” e ss.mm.ii.;

visto il regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R, recante “*Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*” e ss.mm.ii.;

visto il regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R, recante “*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*” e ss.mm.ii.;

visto l’articolo 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;

visto l’articolo 7, lettera a) del provvedimento organizzativo allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 10-9336 del 1 agosto 2008;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016.

Tutto ciò premesso,

Il Dirigente
DETERMINA

a) Le aree di salvaguardia delle nove sorgenti potabili – denominate *Balmassa, Colle del Lys 1-2, La Lass 1-2, Ricchiaglio 1-2-3 e Trichera* – ubicate nel Comune di Viù (TO) e gestite dalla S.M.A.T. S.p.A., sono definite come risulta nei seguenti elaborati:

– “*Tavola 1 – Aree di salvaguardia delle sorgenti site nel comune di Viù (TO) – Definizione delle aree di salvaguardia delle sorgenti su base catastale – Scala 1:5.000*”;

– “*Tavola 2 – Aree di salvaguardia delle sorgenti site nel comune di Viù (TO) – Definizione delle aree di salvaguardia delle sorgenti su base catastale – Scala 1:5.000*”;

– “*Tavola 3 – Aree di salvaguardia delle sorgenti site nel comune di Viù (TO) – Definizione delle aree di salvaguardia delle sorgenti su base catastale – Scala 1:5.000*”;

– “*Tavola 4 – Aree di salvaguardia delle sorgenti site nel comune di Viù (TO) – Definizione delle aree di salvaguardia delle sorgenti su base catastale – Scala 1:5.000*”;

– “*Appendice 2 – Particelle catastali comprese nelle aree di salvaguardia;*

allegati alla presente determinazione quali parti integranti e sostanziali.

b) Nelle aree di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento si applicano i vincoli e le limitazioni d’uso definiti dagli articoli 4 e 6 del regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante “*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*”, relativi rispettivamente alle zone di tutela assoluta ed alle zone di rispetto, ristrette e allargate. In particolare, è assolutamente vietato l’impiego per scopi non agricoli di mezzi di tipo chimico finalizzati al contenimento della vegetazione e l’intervento con mezzi chimici nelle aree assimilate a “bosco” dall’articolo 2, comma 3, lettera c) del decreto legislativo del 18 maggio 2001 n. 227 “*Orientamento e modernizzazione del sistema forestale a norma dell’articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57*”.

c) Il gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Viù (TO), come definito all’articolo 2, comma 1, lettera l) del regolamento regionale 15/R del 2006, é altresì tenuto agli adempimenti di cui all’articolo 7, commi 3 e 4 del citato regolamento regionale 15/R/2006, nonché a:

– garantire che le zone di tutela assoluta delle sorgenti, così come previsto dall’articolo 4 del regolamento regionale 15/R del 2006, siano completamente dedicate alla gestione della risorsa,

adeguatamente protette e, se possibile, recintate al fine di garantire l'integrità delle relative opere; l'accesso in tali zone dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore ed alle autorità di controllo;

- effettuare interventi di pulizia periodica delle opere di presa e di manutenzione degli edifici di presa;

- ottenere dall'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio il giudizio di potabilità delle acque prelevate prima di immettere le stesse nella rete acquedottistica comunale.

d) A norma dell'articolo 8, comma 3 del regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento è trasmessa, oltre che al proponente:

- alla Città Metropolitana di Torino per l'inserimento nel disciplinare di concessione delle prescrizioni poste a carico del concessionario delle diciassette sorgenti per la tutela dei punti di presa;

- alle strutture regionali competenti in materia di Pianificazione e gestione urbanistica e di Economia montana e foreste;

- all'Azienda sanitaria locale;

- al Dipartimento dell'ARPA.

e) A norma dell'articolo 8, comma 4 del regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento è altresì trasmessa alla Città Metropolitana di Torino per gli adempimenti relativi al Piano territoriale di coordinamento ed al Comune di Viù affinché lo stesso provveda a:

- recepire nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, i vincoli derivanti dalla definizione delle aree di salvaguardia di cui al presente provvedimento, anche al fine di mantenere le condizioni di elevata naturalità dei versanti racchiusi dalle captazioni ed i sentieri e le piste forestali che attraversano le stesse aree, così come previsto dall'articolo 8, comma 4 della legge regionale n. 13 del 20 gennaio 1997 (Vigente dal 28/05/2012);

- notificare ai proprietari o possessori dei terreni interessati dalle aree di salvaguardia il presente provvedimento di definizione con i relativi vincoli;

- emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la predetta definizione delle aree di salvaguardia;

- verificare le condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento della viabilità comunale ricadente all'interno delle aree di salvaguardia delle captazioni *Balmassa, La Lass 1-2 e Trichera* procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno delle medesime aree; nel caso di modifiche dei tracciati o ampliamento delle superfici coinvolte sarà necessario, come previsto dall'articolo 6 del regolamento regionale 15/R/2006, adottare le medesime soluzioni tecniche previste per le nuove infrastrutture; resta comunque valido il divieto di interferire con le zone di rispetto ristrette;

- verificare le eventuali attività potenzialmente pericolose per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno delle aree di salvaguardia individuate al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa – laddove sia impossibile preverne l'allontanamento.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 40 del d.lgs. n. 33/2013, nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

Il Dirigente del Settore
Arch. Paolo Mancin

Il Funzionario Estensore
Massimiliano Petricig